

anno 2 numero 1 gennaio febbraio 2012

ISSN 2239-8015

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio  
e beni pubblici*

**notiziario bimestrale  
di giurisprudenza**

**EXEO** edizioni 

professionisti  
pubblica amministrazione

## **IL COMUNE RISPONDE DEI DANNI DERIVANTI DALLA LASTRA DI GHIACCIO SULLA STRADA URBANA**

TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE I CIVILE del 28/06/2011

Relatore: Sabrina Cicero - Presidente: Sabrina Cicero

- Parti: Ag.An. e altri c. Comune di Ponzano

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –  
> CASISTICA → GHIACCIO E NEVE

Sintesi: La circostanza che una lastra di ghiaccio insista su una strada comunale, localizzata all'interno del perimetro urbano del Comune, è sintomatica della possibilità di un controllo e di una vigilanza da parte dell'ente, effettivi ed idonei a prevenire situazioni di pericolo per i terzi.

Estratto: « Nel caso di specie, la circostanza che la lastra di ghiaccio (la cui esistenza è stata confermata all'udienza del 29.10.2008 dalla teste Ca.Lu., la quale ha ricordato che anche l'ambulanza giunta sul luogo successivamente al verificarsi dei sinistri aveva avuto difficoltà a mantenere l'aderenza al manto stradale proprio a causa del fondo ghiacciato) insistesse su una strada comunale, localizzata all'interno del perimetro urbano del Comune di Ponzano, è sintomatica della possibilità di un controllo e di una vigilanza da parte dell'ente, effettivi ed idonei a prevenire situazioni di pericolo per i terzi. Per questo motivo, alla luce delle considerazioni testé svolte, può ritenersi configurabile nel caso di specie lo speciale regime di responsabilità contemplato dall'art. 2051 c.c., con conseguente applicabilità del regime probatorio ivi previsto.»

\*\*\*

## **NON SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE PER L'IMPERFEZIONE STRADALE DI POCHI CENTIMETRI**

TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE X CIVILE del 12/07/2011

Relatore: Mariano Del Prete - Presidente: Mariano Del Prete

- Parti: Me.Ma. c Comune di Rozzano

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –  
> CASISTICA → IMPERFEZIONI MINIMALI

Sintesi: Gli utenti della strada non possono pretendere di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la P.A. debba garantire loro una sede stradale priva di imperfezioni anche quando queste siano costituite da pochi centimetri di dislivello.

Estratto: « Nel caso in esame si è in presenza di un dislivello tra la sede stradale e il marciapiede che le foto prodotte delineano come una imperfezione certamente

spiacevole, non vi è dubbio, ma che un attento conducente di veicolo (tale è il ciclista) ben avrebbe potuto e dovuto rilevare. Imperfezioni quali quella sopra individuata ben possono essere qualificate normali e prevedibili in un contesto quale quello di una grande città. Di tali tristemente comuni imperfezioni tutti gli utenti della strada, è nozione di comune esperienza, sono certamente consapevoli con la conseguenza che per evitare che esse causino un danno deve essere prestata quell'attenzione che consenta di rilevarle. Gli utenti della strada non possono cioè pretendere di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la P.A. debba garantire loro una sede stradale priva di imperfezioni anche quando queste siano costituite da pochi (si ripete, certamente spiacevoli) centimetri di dislivello. Una tale attenzione, nel generico contesto dell'incidente come sinteticamente descritto dalla parte attrice, non sembra sia stata posta in essere dalla parte attrice la quale, evidentemente, aveva sperato in una assoluta continuità tra sede stradale e marciapiede anche nel punto di connessione tra le due aree. La domanda della parte attrice deve quindi essere respinta. In considerazione della situazione dei luoghi, che ben poteva indurre alle divergenti valutazioni agli atti, sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese ponendo l'ulteriore metà a carico dell'attrice. Tale ulteriore metà, in considerazione del valore della causa e della natura delle questioni trattate, è liquidata come in dispositivo.»

\*\*\*

## **IL DIRIGENTE NON PUÒ ORDINARE DI RIMUOVERE RIFIUTI DALLA PROSSIMITÀ DEL FIUME**

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.6623 del 22/07/2011  
Relatore: Francesco Riccio - Presidente: Francesco Riccio

GIUDIZIO → IMPUGNAZIONE → CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO → INDIVIDUAZIONE

Sintesi: La qualificazione di controinteressato in senso sostanziale discende dal riconoscimento in capo al medesimo di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito in relazione a detto provvedimento una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione.

Sintesi: L'ente a cui il provvedimento è notificato per sola conoscenza non è un controinteressato.

Estratto: « Per ciò che riguarda l'onere della notificazione del presente mezzo di gravame anche alle parti controinteressate non può non rilevarsi che dall'esame del provvedimento gravato è difficile individuare, anche in ragione del contenuto dello stesso provvedimento, dei soggetti qualificabili come controinteressati. In disparte la questione che nel corpo dell'atto suindicato non si citano altri soggetti tenuti alla rimozione, la Regione Lazio risulta essere citata soltanto nell'indirizzario come soggetto a cui il provvedimento è notificato per sola conoscenza. Non va dimenticato, tra l'altro, che la

qualificazione di controinteressato in senso sostanziale discende dal riconoscimento in capo al medesimo di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito in relazione a detto provvedimento una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3895).»

#### GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → TSAP

Sintesi: La giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del R.D. n. 1775/1933 sussiste allorquando sia impugnato un provvedimento che abbia una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorra in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari ovvero a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la loro localizzazione, o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

#### GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → RIFIUTI

Sintesi: Non rientra nella sfera di giurisdizione riservata al Tribunale superiore delle acque pubbliche la questione di legittimità dell'ordine di rimuovere rifiuti abbandonati sulla fascia di rispetto di un corso d'acqua.

Estratto: « Per ciò che riguarda l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la competenza per materia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, non si ha motivo per disattendere un pertinente precedente giurisprudenziale della Seconda Sezione di questo Tribunale secondo la quale per indirizzo giurisprudenziale consolidato la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del R.D. n. 1775/1933 sussiste allorquando sia impugnato un provvedimento che abbia una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorra in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari ovvero a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la loro localizzazione, o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 6 novembre 2008, n. 3449 e TAR Lazio, Sez. II, 7 gennaio 2010 n. 78).Pertanto, non rientrano nella sfera di giurisdizione riservata al Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie relative a provvedimenti che solo in via riflessa o indiretta incidano sul regime delle acque (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091).»

#### DEMANIO E PATRIMONIO → RIFIUTI → RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

Sintesi: Deve essere adottata dal Sindaco, e non dal dirigente competente per materia, la diffida a rimuovere ed a smaltire i rifiuti abbandonati sulla fascia di rispetto di un corpo idrico, stante quanto disposto l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Estratto: « Nel merito il ricorso è fondato essendo prevalente ed assorbente il terzo motivo di gravame con cui si prospetta l'incompetenza relativa del Dirigente che ha adottato l'atto, spettando tale potestà per espressa disposizione di legge (art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006) al Sindaco. Anche sul punto non ci si può discostare da un precedente giurisprudenziale che riconosce la competenza stabilita per legge. Si deve considerare legittimamente adottata dal Sindaco e non dal dirigente competente per materia, la diffida a rimuovere ed a smaltire i rifiuti abbandonati sul fondo di proprietà, stante quanto disposto l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4061).»

\*\*\*

### **I BINARI SEGNALATI NON COSTITUISCONO INSIDIA O TRABOCCHETTO**

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 29/07/2011

Relatore: Giulia Cadeo - Presidente: Giulia Cadeo

- Parti: E. S. e altri c. Comune di Salerno

DEMANIO E PATRIMONIO -> STRADE -> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 -  
> CASISTICA -> BINARI

Sintesi: Non può dirsi dimostrata la natura di insidia e trabocchetto dei binari laddove gli stessi risultino segnalati.

Estratto: « Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma: non risulta provato il rapporto di custodia tra il Comune e la cosa, essendo verisimile l'appartenenza al terzo chiamato in causa; certamente per le circostanze di tempo e di luogo non può dirsi dimostrata la natura di insidia e trabocchetto dei binari, essendo gli stessi segnalati, e dovendo l'attore E. S. provare di aver adottato tutte le cautele necessarie nella guida del motociclo.»

\*\*\*

### **SE LA GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA VA DESERTA SI PUÒ PROCEDERE AD AFFIDAMENTO DIRETTO**

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.6889 del 01/08/2011

Relatore: Maria Cristina Quiligotti - Presidente: Maddalena Filippi

DEMANIO E PATRIMONIO -> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE ->  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO -> LIMITAZIONE QUANTITATIVA

Sintesi: Il ricorso proposto contro il diniego di concessione di area pubblica non è improcedibile se il ricorrente consegua un'altra area pubblica ed il bando vieti l'affidamento di più di un'area a ciascun candidato; ciò nondimeno, l'amministrazione può legittimamente pretendere che il candidato scelga, qualora il ricorso risulti fondato, tra le due aree di cui risulta affidatario.

Estratto: « In via preliminare deve essere affrontata la questione in rito di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente di cui alla memoria conclusiva dell'amministrazione. Nelle more della trattazione nel merito del presente giudizio è stata pubblicata la graduatoria conclusiva della procedura di cui trattasi, e di cui alla determinazione dirigenziale n. 844 del 5.5.2011, dalla quale emerge come la ricorrente sia risultata aggiudicataria del P.V.R. 6.1- Villa Gordiani; l'amministrazione ritiene che, in virtù dell'articolo 10 del bando, la ricorrente non potrebbe contemporaneamente mantenere sia la predetta area che l'area oggetto del presente giudizio. Il richiamato articolo 10 del bando dispone testualmente, nella parte che interessa, che "... È possibile che un proponente presenti progetti su un massimo di tre (3) aree. Ogni concorrente, comunque, non potrà risultare aggiudicatario di più di 1 area secondo l'ordine di preferenza indicato dal concorrente nelle offerte. ..." È evidente, dal tenore testuale della stessa, che la disposizione in questione avesse ad oggetto esclusivamente la fattispecie ivi puntualmente evidenziata, ossia quella della presentazione di più di una domanda di partecipazione relativamente al bando con riferimento a distinte aree, con la conseguente impossibilità del mantenimento, in caso di contestuale esito favorevole, dell'aggiudicazione per tutte o per più di una delle stesse, e la necessità della scelta, da parte dell'aggiudicatario, di un'unica area; nel caso all'esame, invece, le due aree di cui trattasi sono entrate nella disponibilità della società, l'una, a seguito del regolare espletamento della procedura di gara e l'altra, invece, a seguito di un'assegnazione in via diretta da parte dell'amministrazione. Ne consegue che l'invocata norma non possa trovare applicazione in via immediata e diretta nella fattispecie all'esame, il che non toglie che, tuttavia, se ne possa invocare, da parte dell'amministrazione, un'applicazione analogica, nella sussistenza della medesima ratio. Al riguardo non sembrano sussistere dubbi in ordine alla circostanza che, effettivamente, tra le due diverse fattispecie all'esame, ai fini che interessano, vi sia una sostanziale analogia; ed infatti la volontà sottesa alla disposizione in questione è, evidentemente, quella di non consentire che un unico operatore possa ottenere l'assegnazione o l'affidamento, e conseguentemente gestire, più di un'area tra quelle comprese nell'elenco allegato al bando. Dalla considerazione che precede deriva che, legittimamente, l'amministrazione ritenga che la società ricorrente debba procedere alla scelta dell'unica area da gestire in concessione; da ciò, tuttavia, non deriva l'improcedibilità del ricorso in trattazione, atteso che la ricorrente potrà effettivamente esercitare il diritto di opzione solo ed esclusivamente nel caso in cui il presente ricorso sia accolto anche nel merito, con il riconoscimento, in via definitiva, dell'illegittimità del provvedimento in autotutela impugnato e la conseguente reviviscenza dell'affidamento dell'area di Via Massini; solo in tal caso, infatti, la ricorrente si troverebbe nella effettiva situazione di essere affidataria di più di un'area tra quelle ricomprese nell'elenco allegato al bando.»

PROCEDURA → GIUSTO PROCEDIMENTO → COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI → CONTENUTO

Sintesi: Sebbene la comunicazione, in quanto atto prodromico, debba mettere le parti interessate in condizione di interloquire nel procedimento, la stessa non deve raggiungere il livello di approfondimento proprio dell'atto conclusivo, che giungerà all'esito di una congrua istruttoria, non potendosi equiparare i profili della comunicazione a quelli della motivazione.

Sintesi: È illegittimo il provvedimento preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento che si sostanzia in un atto meramente formale, che non consente di raggiungerne l'obiettivo partecipativo sostanziale.

Estratto: « Gli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 costituiscono norme di principio, che impongono il preavviso procedimentale in tutti i casi in cui l'amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado, come l'annullamento disposto nella specie, incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente provvedimento, e non ostino motivi d'urgenza, comunque da esplicitarsi; la comunicazione dell'avvio procedimentale è necessaria per consentire all'interessato di prospettare circostanze significative ed astrattamente idonee a influire sul contenuto sostanziale del provvedimento in riferimento alla fondatezza dei motivi posti dall'amministrazione a base dell'annullamento. Tuttavia, sebbene la comunicazione, in quanto atto prodromico, debba mettere le parti interessate in condizione di interloquire nel procedimento, la stessa non deve raggiungere il livello di approfondimento proprio dell'atto conclusivo, che giungerà all'esito di una congrua istruttoria, non potendosi equiparare i profili della comunicazione a quelli della motivazione. Nel caso di specie, però, la comunicazione di avvio non contiene l'indicazione di alcun elemento o profilo sulla base del quale l'amministrazione si sia determinata a procedere nella direzione indicata; dalla detta circostanza consegue l'estrema difficoltà, o meglio l'impossibilità, della ricorrente di interloquire con l'amministrazione comunale in modo effettivamente proficuo per entrambe; in sostanza, una comunicazione di avvio del detto tenore testuale si presenta come atto meramente formale che non consente di raggiungerne l'obiettivo partecipativo sostanziale. Sotto il profilo indicato, pertanto, il terzo ed ultimo assorbente motivo di ricorso è fondato e va, conseguentemente, accolto.»

PROCEDURA → GIUSTO PROCEDIMENTO → OSSERVAZIONI E  
CONTRODEDUZIONI → OSSERVAZIONI → TEMPISTICA

Sintesi: È legittimo il provvedimento che non tenga conto delle osservazioni pervenute all'amministrazione successivamente alla sua adozione, anche se risultano anticipate via fax nella data del provvedimento.

Estratto: « Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore profilo di censura articolato nella parte finale del detto ultimo motivo di ricorso, laddove viene dedotto che, illegittimamente, l'amministrazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la memoria della ricorrente contenente le controdeduzioni. Ed infatti la detta memoria riporta la data del 22.10.2010, e, nonostante l'anticipazione via fax nella medesima giornata, risulta essere pervenuta al protocollo del comune soltanto alla data del 29.10.2010, mentre l'impugnata determinazione di annullamento è stata adottata proprio il 22.10.2010; l'amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto, in alcun modo, tenerne conto ai fini dell'adozione dell'impugnato annullamento.»

## PATOLOGIA → AUTOTUTELA → CONDIZIONI

Sintesi: Per effetto dell'articolo 21 nonies, l'esercizio della potestà di autotutela decisoria richiede non solo l'esistenza di un vizio dell'atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati, quando, per effetto del provvedimento reputato illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche qualificate dall'apparenza di uno stato di diritto basato sull'atto da ritirare, rilevando l'affidamento ingenerato dall'atto nell'interessato in merito alla legittimità del provvedimento.

## PATOLOGIA → AUTOTUTELA → MOTIVAZIONE

Sintesi: È illegittimo il provvedimento di autotutela nel quale manchi del tutto la valutazione degli interessi di cui è portatore il privato nonché la comparazione dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda.

## PATOLOGIA → DIFETTO DI MOTIVAZIONE → INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE

Sintesi: La valutazione sul lasso temporale intercorso tra il provvedimento favorevole e la comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela e, quindi, del provvedimento di annullamento deve essere effettuata ed esternata con idonea motivazione da parte dell'amministrazione in seno al provvedimento di annullamento, non potendosi compiere tale valutazione in giudizio.

Estratto: « Altrettanto fondato è il secondo motivo di censura, con il quale è stata dedotta la violazione dell'articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990; ed infatti, nell'esercizio della funzione di riesame di precedenti determinazioni da parte dell'amministrazione, funzione avente natura discrezionale, come confermato dalla disposizione normativa richiamata, l'amministrazione deve tenere conto degli interessi dei destinatari e, quindi, dell'affidamento ingenerato, al fine di non turbare le posizioni giuridiche consolidate degli interessati. Ed infatti, per effetto dell'articolo 21 nonies, l'esercizio della potestà di autotutela decisoria richiede non solo l'esistenza di un vizio dell'atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati, quando, per effetto del provvedimento reputato illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche qualificate dall'apparenza di uno stato di diritto basato sull'atto da ritirare, rilevando l'affidamento ingenerato dall'atto nell'interessato in merito alla legittimità del provvedimento. Nel caso di specie, con l'impugnata determinazione di annullamento dell'affidamento della concessione, l'amministrazione ha dato atto sia dei motivi giuridici sulla base dei quali ha ritenuto sussistente l'illegittimità del detto affidamento sia dell'interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità violata, sotteso alla scelta in concreto effettuata; tuttavia, è mancata del tutto la valutazione degli interessi di cui è portatrice la società ricorrente nei termini in precedenza indicati nonché la comparazione dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda; né si ritiene sufficiente, al riguardo, in via suppletiva, quanto dedotto in giudizio da parte della difesa dell'amministrazione, e proprio poiché rilevato solo in quella sede, laddove viene evidenziato che il lasso

temporale intercorso tra l'affidamento della concessione e la comunicazione dell'avvio procedimentale e, quindi, del provvedimento di annullamento, sarebbe stato talmente breve da non essere possibile che, nella società ricorrente, si sia ingenerato un concreto ed effettivo affidamento; ed infatti la valutazione che precede doveva essere effettuata ed esternata con idonea motivazione da parte della stessa amministrazione in seno al provvedimento di annullamento impugnato nel presente giudizio.»

#### PROCEDURA → EVIDENZA PUBBLICA → GARA DESERTA

Sintesi: Laddove la gara per l'affidamento di un'area pubblica sia andata deserta, l'amministrazione può fare applicazione analogica dell'art. 57 del D. lgs. n. 163 del 2006 e quindi procedere all'affidamento diretto della concessione alle medesime condizioni di cui al bando di gara.

Sintesi: Prima di procedere all'affidamento diretto dell'area pubblica, l'amministrazione deve procedere all'individuazione di tre candidati in possesso dei requisiti richiesti solo ove possibile, per cui non è illegittimo l'affidamento diretto non preceduto da tale selezione se l'area sia stata oggetto di una gara andata deserta.

Estratto: « Infine, altrettanto fondato nel merito è il primo motivo sostanziale di censura. Ed infatti, atteso che la procedura era andata deserta relativamente al P.V.R. 5.4-via Massini, per il quale non erano state presentate domande nel termine di legge, l'amministrazione poteva correttamente procedere all'affidamento diretto della concessione relativa alla predetta area alle medesime condizioni di cui al bando di gara. L'articolo 57 del D. lgs. n. 163 del 2006, rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.", e richiamato sia nell'istanza della ricorrente che nel provvedimento di affidamento diretto dell'amministrazione, dispone che "1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. ... 6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. ... ». La norma prevede, pertanto, che, solo ove possibile, si proceda all'individuazione delle tre imprese in possesso dei requisiti richiesti e, pertanto, presuppone che l'amministrazione, preliminarmente, effettui una valutazione in ordine alla concreta possibilità di poter reperire sul mercato il detto numero di imprese e, invece, nel caso di specie, solo tre mesi prima la procedura era andata deserta e, comunque, l'affidamento diretto è stato effettuato alle medesime condizioni di cui al bando; ne consegue che la motivazione addotta ai fini dell'annullamento non è coerente con il dato normativo invocato a fondamento.»